

STATUTI

PER LA SOCIETÀ ANONIMA

DELLA

Strada Ferrata

DA

TORNAVENTO A SESTO CALENDE

ANNESSI PER ALLEGATI

Nell'istrumento di Deposito 16 Giugno 1854.

A ROGITO DOTTOR FILIPPO GUENZATI

al N. 717 del Repertorio



MILANO

Tipografia Domenico Salvi e Comp.

Contrada Larga N. 4773.

1854.

3
Lir.

AZIONE

della SOCIETA
A TORAVENTO e SESTO CALENDE

per
Austriache Lire Mille
1000

emessa da S. E. Barone Hippolyte Gustave Ciani
nell'impresa della Società anonima della strada ferrata

TORAVENTO A SESTO CALENDE

autorizzata dal Senato il 24 Aprile 1854, e prodotta in documenti originali
e nel tabernacolo di deposito al Banco d'Industria di Torino il 25 Maggio 1854
all'ufficio di deposito ai prodotti della detta Società in progressione
di un milione complessivamente agli statuti della Società medesima.

La presente azione è fruitifera del Interesse del cinque per
cento all'anno dal giorno dell'attivazione della suddetta
strada in avanti, ed è trasferibile in via di girata.

Albanò d. 13. Giugno 1855
Il Consiglio d'Amministrazione

*Giuseppe Turati
Giovanni d'Albareda
G. Mambelli*

Con la presente viene al sig. Ambrogio Caselli
Michele di essere 1884

D. P. ...

STATUTI.

§ 1.^o

Della costituzione, scopo e durata della Società e del Fondo Sociale.

- Art. 1.^o È costituita una società anonima per azioni, scopo della quale sono la costruzione, l'attivazione e il successivo esercizio della Strada a rotaje di ferro da Tornavento a Sesto Calende, cui si riferisce la concessione accordata dall' I. R. Governo Generale Civile e Militare a Francesco Besozzi, e comunicata mediante il Decreto 18 marzo 1850, N. 5555, dell' I. R. Luogotenenza Lombarda. Tale società pertanto è intitolata « *Società Anonima della Strada ferrata da Tornavento a Sesto Calende* ».
- 2.^o La sede della Società è posta in Milano.
- 3.^o La strada, che ne forma lo scopo, sarà costruita giusta il progetto tecnico redatto dal signor ingegnere Giacomo Bermani, e già approvato dall' I. R. Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni mediante Decreto 21 agosto 1851, N.º 7490.
- 4.^o La Società continua fino a che sussista la strada. Nel caso però, in cui dietro l'esercizio di uno o più anni si verificassero perdite tali, che il fondo sociale fosse ridotto alla metà, la rappresentanza generale della medesima potrà pronunciarne la cessazione e farla porre in liquidazione.
- 5.^o Il fondo sociale pecuniario è fissato nella somma di austriache L. 1,500,000 (un milione e cinquecentomila), ed è ripartito in N.º 1500 azioni di austr. lire 1000 (mille) per ciascuna.

6.° A questo fondo sociale pecuniario è aggiunta la somma di aust. lire 500,000 (trecentomila), colla quale si determina il valore della concessione ottenuta da Francesco Besozzi, e che egli trasferisce in dominio della Società. Questa somma è pure ripartita in N.° 500 azioni di austriache lire 1000 (mille) per ciascuna. Quindi il fondo sociale complessivo ascende all'importo di austriache lire 1,800,000 (un milione ed ottocentomila) rappresentato da N.° 1800 azioni di austr. lire 1000 (mille) per ciascuna.

7.° Ritenuto il carattere legale della Società come anonima, i soci e socij azionisti non sono obbligati né verso di essa, né verso i terzi ad alcun'altra somma oltre l'importare delle azioni appartenenti rispettivamente a ciascuno di essi.

8.° I sottoscrittori del suindicato capitale di austriache lire 1,500,000 (un milione e cinquecentomila) verseranno immediatamente e all'atto della sottoscrizione l'ammontare del venti per cento delle azioni per le quali avranno sottoscritto. Col fatto stesso della sottoscrizione si riterrà che essi abbiano acconsentito ai presenti Statuti come costituenti il contratto sociale, dei quali i sottoscrittori si riterranno edotti.

9.° Gli ulteriori versamenti saranno fatti dagli Azionisti a misura che verranno richiesti dalla rappresentanza amministrativa della Società, affine di formare il fondo in mano occorrente all'esecuzione dell'opera.

10.° Tali versamenti saranno ingiunti dalla detta rappresentanza amministrativa mediante avviso da inserirsi tre volte nella Gazzetta Ufficiale di Milano e in quelle altre Gazzette che la rappresentanza stessa reputasse opportune. La terza di tali inserzioni dovrà precedere almeno di giorni quindici il giorno stabilito come ultimo termine per l'ingiunto versamento.

11.° Il primo versamento del venti per cento cumulativo alla sottoscrizione delle azioni, sarà eseguito nella Cassa della Ditta N. N. in Milano, o nelle Casse di quelle altre Ditte fuori di Milano che la stessa Ditta N. N., sotto la propria responsabilità saprà indicare. I versamenti ulteriori si eseguiranno nella Cassa della Società pure in Milano, o in quelle altre Casse fuori di Milano.

che la rappresentanza Amministrativa potrà di volta in volta desumere. Tutti poi codesti versamenti si faranno in buoni denari metallici effettivi al corso della tariffa monetaria vigente nel Regno Lombardo Veneto, escluso qualunque surrogato.

12.° Non eseguendosi da alcuno degli Azionisti quel versamento qualunque che sarà stato ingiunto dalla rappresentanza amministrativa della Società, nel preciso termine stabilito dall'avviso relativo, sarà in facoltà della predetta rappresentanza di procedere per obbligare giudizialmente i debitori al pagamento, ovvero di dichiarare le azioni, per le quali sarà mancato il versamento, cadute senz'altro ed estinte a pregiudizio degli Azionisti cui appartenevano; ed in questo secondo caso, le somme tutte che fossero già state versate per tali azioni, si riterranno senz'altro come irrefrattabilmente perdute per i detti azionisti ed acquistate dalla Società. In rappresentanza amministrativa della quale potrà emettere nuove azioni in luogo delle cadute, e disporre come crederà conveniente.

13.° Niuna giustificazione sarà ammessa per sottrarsi alle disposizioni del precedente art. 12.°, e nemmeno l'offerta reale ed il deposito anche giudiziale potrà impedire gli effetti.

14.° Le azioni saranno rappresentate da una cartella firmata dalla Rappresentanza amministrativa della Società, concepita secondo le modole che qui inseriscono per Allegato A, e rispettivamente per Allegato B, rilasciata all'azionista e a lui intestata. Il rilascio della Cartella agli Azionisti verrà eseguito subito dopo la legale costituzione della Società, per le N.° 500 azioni rappresentanti la proprietà industriale di Francesco Besozzi, e per le altre N.° 1500 tosto che l'intero rispettivo importo ne sarà stato versato. In pendenza dell'emissione di queste cartelle si rilascerà ai sottoscrittori all'atto del versamento del venti per cento un certificato interinale di sottoscrizione, concepito secondo la modola che si unisce per Allegato C., e rilasciato dal socio fondatore Francesco Besozzi, e da chi verrà da lui a tal uopo delegato per atto notarile debitamente notificato all'I. R. Tribunale Mercantile e di Cambio, e alla Camera di Commercio in Milano.

15.° Le azioni possono cedere e si trasmettono ereditariamente: una ciascuna di esse non può essere rappresentata che da una unica persona. Ove alcuna azione pervenga a più eredi, ed appartenga a più soci, uno solo di essi potrà rappresentarla ed esercitare i corrispondenti diritti. Nell'uno e nell'altro dei detti casi la persona che verrà destinata a rappresentare l'azione, dovrà essere notificata alla Rappresentanza amministrativa della Società da tutti coloro che vi avranno interesse; altrimenti non sarà ammessa ad esercitarne i diritti.

16.° Pervenuto alcuna azione, per eredità o in altro modo, ad individui minoranti o soggetti a cura, sarà d'essa rappresentata dal rispettivo tutore o curatore, senza pregiudizio però del disposto dal precedente art. 13.°

17.° Le cessioni si eseguiranno con semplice girata sul certificato interinale di sottoscrizione o sulla cartella, fatto che ne sia il rilascio. Allora però soltanto che sarà rilasciata la ricevuta dell'eseguito versamento dell'anticipazione del venti per cento contemplato dall'art. 8.°, e che ne sarà stato fatto l'annotamento sui certificati interinali, potranno questi, pel solo importo dell'effettivo pagamento, circolare in commercio. Venendo posti in circolazione senza l'annotamento testè indicato, che si eseguirà dal socio fondatore Francesco Resozzi, e da chi sarà da lui delegato a termini dell'art. 14.°; e dopo la costituzione della Società, dalla Rappresentanza amministrativa di essa, verranno considerati come non aventi alcun effetto legale, ed il prezzo pattuito si devolverà irrimediabilmente al fondo dei poveri del luogo ove sarà stata commessa la contravvenzione. I certificati interinali, anche muniti del suddetto annotamento, prima del pagamento totale dell'importo dell'azione, rimarranno esclusi da ogni annotazione alla Borsa, come pure dal commercio legale per mezzo dei sensali.

18.° Le trasmissioni, tanto a titolo ereditario, quanto per cessione, non saranno operative verso la Società, né da questa riconosciute, se non dopo che saranno state notificate alla Rappresentanza amministrativa di lei colla produzione del certificato

interinale, o della cartella munita della cessione che viene notificata, ovvero accompagnata dai documenti provanti il titolo ereditario quando il trapasso avverrà per tale causa. Fino a che la cessione non sarà nel predetto modo notificata, i primi sottoscrittori o i loro eredi rimarranno obbligati verso la Società per l'importo nominale delle azioni cedute, e saranno egualmente obbligati ai versamenti ordinati dalla Rappresentanza amministrativa della Società sotto le comminatorie dell'art. 12.°

19.° Le norme prestabilite sulla trasmissione delle azioni sono applicabili eziandio alle N.° 500 azioni rappresentanti la proprietà industriale.

20.° In sino a che la strada non sarà attivata, non verrà corrisposto verun interesse sulle azioni rappresentanti il fondo sociale pecuniario di aust. lire 1,500,000 (un milione e cinquecentomila). Dall'attivazione della strada in avanti decorreranno sulle azioni medesime a favore degli azionisti, in quanto però ne sarà stato versato l'importo, gli interessi del 5 per 100 in regola d'anno. Tali interessi si preleveranno alla fine d'ogni anno dagli utili che si fossero verificati nell'esercizio della strada, e si pagheranno agli Azionisti dalla Cassa sociale in Milano, o da quelle altre casse fuori di Milano che la Rappresentanza amministrativa della Società credesse opportuno di delegare. Le N.° 500 azioni rappresentanti la proprietà industriale saranno sempre infruttifere.

21.° Per utili verificati nell'esercizio della strada saranno riservati gli introiti depurati da tutte le spese di amministrazione, esercizio, e manutenzione della strada. Quelli che rimarranno dopo il prelevamento sui medesimi degli interessi contemplati dell'art. 20.° verranno ripartiti su tutte le N.° 1800 azioni in eguali porzioni.

22.° Prima però di questo dividendo si preleverà dagli utili, depurati dalle spese e dagli interessi del 5 per 100 all'anno, l'importo del 20 per 100 degli utili stessi, il quale importo fino alla concorrenza del quindici per cento formerà un fondo d'amortizzazione, e pel residuo cinque per cento costituirà un fondo di riserva.

25.° Il fondo d'ammortizzazione servirà ad estinguere il debito della Società verso gli Azionisti proprietari delle N.° 1500 azioni rappresentanti il fondo sociale pecuniario di austre lire 1,500,000 (un milione e cinquecentomila). Una tale estinzione si eseguirà in dieci eguali rate di aust. lire 150,000 (centocinquanta mila) per ciascuna, che si ripartiranno proporzionalmente su tutte le N.° 1500 azioni. Fino a che il fondo d'ammortizzazione non avrà raggiunto la somma di austre lire 450,000 (centocinquanta mila), s'impiegherà a frutto, ed il frutto aumenterà il fondo stesso. Di mano in mano che l'estinzione verrà operata, cesserà in proporzione la corresponsione di un qualsiasi interesse sul fondo sociale pecuniario, e si farà annotazione su ciascuna cartella d'azione della parte di capitale su cui sarà cessata la decorrenza degli interessi.

Compilata poi l'estinzione, le cartelle medesime rilasciate in rappresentanza del fondo sociale pecuniario, verranno, a cura della Rappresentanza amministrativa della Società concambiata con altrettante cartelle eguali a quelle rilasciate in rappresentanza della proprietà industriale, e quindi concepite secondo la modalità B.

24.° Il fondo di riserva è destinato:

a) A sostenere le spese straordinarie, che emergessero durante l'esercizio, segnatamente per grandi restauri ed operazioni eccedenti la sfera dell'ordinaria manutenzione, presa nel senso più esteso;

b) A supplire il *deficit*, che si presentasse in qualunque anno d'esercizio, e a conservare così l'integrità del capitale;

c) A costituire o completare l'importo degli interessi del 5 per 100 all'anno dovuti sulle N.° 1500 azioni rappresentanti il fondo sociale pecuniario, nel caso che in qualunque anno non si verificasse alcun utile nell'esercizio della strada, o si verificassero utili insufficienti.

Giunto che sia il fondo di riserva ad una somma equivalente al trentesimo del fondo sociale pecuniario, non sarà più aumentato, e si cesserà di prelevare nei conti annuali il detto 5 per 100 per la formazione di esso.

9
Ogni qualvolta venisse erogato in tutto od in parte nei titoli ora specificati, si rinnoverà per reintegrarlo, l'accrepito prelevamento del cinque per cento.

In qualunque caso di scioglimento della Società, il fondo di riserva, che allora rimanesse, verrà impiegato nell'estinzione del fondo sociale pecuniario, e in quanto non fosse necessario a quest'oggetto, verrà ripartito su tutte le N.° 1500 azioni in eguali porzioni.

§ II.

Della rappresentanza ed amministrazione della Società

23.° La Società è rappresentata e l'impresa tutta è governata ed esercitata per conto della Società medesima da un Consiglio d'amministrazione col sussidio degli occorrenti impiegati sulla terra. Essa ha inoltre un Consiglio Generale, dal quale sarà rappresentata per tutti i provvedimenti che eccedono le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione.

§ III.

Del Consiglio d'amministrazione e degli impiegati subalterni.

26.° Il Consiglio d'amministrazione è formato da tre membri scelti dal Consiglio generale fra gli Azionisti possessori almeno di dieci azioni, delle quali dovranno continuare ad essere proprietari per tutta la durata delle loro funzioni. Le cartelle delle dette dieci azioni, e prima dell'emissione di queste, i relativi certificati interinali, rimarranno depositati nella cassa della Società per tutto il tempo suddetto.

27.° I membri del Consiglio d'amministrazione devono avere lo stabile loro domicilio in Milano. — Non possono farsi rappresentare. Sono retribuiti di uno stipendio, e possono revocarsi dal Consiglio generale.

28." Il Consiglio d'amministrazione è assistito da un Agente, da un Segretario, da un Cassiere, da un Ragioniere, da un Ingegnere, e da quegli altri funzionari subalterni, che il Consiglio generale nella prima sua adunanza reputerà di destinare.

29." Il Consiglio d'amministrazione

a) rappresenta la Società così in giudizio che fuori; è incaricato della superiore direzione degli affari sociali, e dirige l'impresa, che è lo scopo della Società, tanto nella sua effettuazione, quanto nel successivo suo esercizio, stipulando anche gli occorrenti contratti così di appalto, come di altra natura;

b) sottoscrive, emette e rilascia le cartelle di azioni nei limiti stabiliti dai presenti statuti, e in generale esercita i diritti, e adempie i doveri che negli statuti medesimi sono demandati alla rappresentanza amministrativa della Società;

c) impiega cautamente i fondi d'amortizzazione e di riserva, e in generale il denaro sociale per quel tempo per quale non avesse ad erogarsi nelle spese della Società, e ciò tanto ipotecariamente, quanto con acquisto di fondi pubblici dello Stato, e di emblemi aventi almeno la coobbligazione di due accreditati Diletti di Milano;

d) nomina e destituisce gli impiegati e gli inserzionisti della Società, ne determina e varia lo stipendio, Però la nomina del Segretario e quella del Cassiere, non che la determinazione degli stipendii da retribuirsi loro, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio generale, ferme frattanto le nomine fatte dal Consiglio d'amministrazione, e fermo pure quanto sarà stato corrisposto a titolo di stipendio prima delle deliberazioni del Consiglio generale.

e) regola e sorveglia gli introiti e le spese sociali, ed emette gli ordini di pagamento, i quali, non altrimenti che tutte le altre spedizioni del Consiglio d'amministrazione, dovranno essere firmati almeno da due de' suoi membri;

f) convoca il Consiglio generale;

g) È munito per la rappresentanza della Società e per la gestione dell'impresa e di tutti gli affari sociali, del più generale e

11
 illimitato mandato, colla facoltà di transigere e di far compromesso, anche inappellabile, in uno e più arbitrj su qualunque soggetto di controversia, oltre tutti i poteri che si comprendono nella facoltà mercantile della firma in rappresentanza delle società commerciali, in tutto ciò che non è riservato alle attribuzioni e deliberazioni del Consiglio generale;

h) rende conto della sua gestione al medesimo Consiglio Generale.

30." Il Consiglio d'Amministrazione si raduna ogniqualvolta abbia bisogno per l'esercizio delle sue funzioni, e su di ogni occorrenza della Società, della sua amministrazione e rappresentanza delibererà a maggioranza di voti. Ogni deliberazione dovrà essere registrata in apposito protocollo, da firmarsi da tutti i membri deliberanti, e da conservarsi nell'archivio della Società. Tutti deliberazioni, e generalmente tutti gli atti e fatti del Consiglio d'Amministrazione nella sfera delle sue attribuzioni obbligheranno la Società tanto in concorso delle Autorità che dei singoli Azionisti e dei terzi.

31." L'Agente è incaricato di eseguire le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, e di tutti i dettagli dell'Amministrazione stessa. — Sorveglia specialmente tutto il personale della Società e tutto il servizio della strada, tosto che sarà aperta all'uso pubblico. — Rende conto del proprio operato al Consiglio d'Amministrazione, lo tiene informato di ogni cosa che riguarda l'interesse sociale, e provoca le sue deliberazioni su tutti gli oggetti che le richiedono.

32." Il Segretario assiste a tutte le radunanze del Consiglio d'Amministrazione; ne tiene il protocollo e lo firma esso pure; prepara tutte le spedizioni degli atti del Consiglio stesso, in quanto alcuno de' suoi membri non creda di farne la redazione; contro-firma tutte codeste spedizioni, compresi gli ordini di pagamento; tiene esattamente in corrente il protocollo degli atti presentati all'Ufficio; sorveglia la regolarità delle spedizioni; custodisce le carte della Società, le quali saranno conservate con regolare archiviazione; mantiene l'ordine ed esercita un'immediata sur-

vigilanza su tutti gli impegni della Società, riferendo sopra codesti oggetti al Consiglio d'Amministrazione.

55.° Il Cassiere è incaricato di custodire in cassa nel locale d'ufficio tutti i fondi pecuniari della Società, il portafoglio degli effetti pubblici e privati commerciabili, in quanto ve ne siano, e le cartelle di azione dei membri del Consiglio d'Amministrazione. — Riceve tutti gli introiti dietro reversale del Ragioniere della Società, ed eseguisce tutti i pagamenti dietro regolari mandati del Consiglio d'Amministrazione. — Tanto gli introiti che i pagamenti dovranno farsi in moneta al peso, titolo e corso legale!

54.° Appena nominato e prima di assumere la gestione della cassa, il Cassiere presta legale garanzia di bene e fedelmente amministrarla, e di rendere esatto conto dei denari e valori tutti che gli saranno nella sua qualità affidati. Tale garanzia dovrà cautare una somma di austr. lire 20,000 (ventimila).

55.° Vi avranno due casse, l'una di manipolazione a tutta disposizione del Cassiere, che non potrà mai contenere una somma eccedente austrache lire 20,000 (ventimila); e l'altra di riserva, munita di due chiavi diverse, che saranno custodite rispettivamente dal Cassiere e dal Consiglio d'Amministrazione.

56.° Il registro cassa e tutti i libri sussidiari, dei quali il Consiglio d'Amministrazione ordinerà la forma, dovranno dal Cassiere costantemente tenersi in giornata. Ad ogni richiesta del Consiglio d'Amministrazione egli dovrà presentargli un estratto del registro cassa, dal quale risulti il movimento dei fondi e la somma esistente in cassa alla data dell'estratto.

57.° Il Consiglio d'Amministrazione assistito dal Segretario e dal Ragioniere verificherà regolarmente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo creda opportuno, lo stato di cassa. — Il Cassiere dovrà esibirgli i registri fino alle ultime esazioni e pagamenti del giorno della visita. Il Ragioniere, rinascente le risultanze dei registri, dichiarerà la somma che dovrebbe, aiuta le risultanze medesime, esistere in cassa; indi procederà alla verifica del denaro effettivo e degli altri valori che si

troveranno in cassa, per riuoservere se corrispondono alle risultanze suddette.

Ove si riscontrasse alcuna deficienza il Consiglio d'Amministrazione riferirà le chiavi della cassa, sospenderà il Cassiere dalle sue funzioni e prenderà all'istante le determinazioni opportune alla sicurezza dell'interesse sociale.

Di ognuna di dette visite e verificazioni il Segretario terrà esatto processo verbale, che dovrà essere firmato da tutti gli intervenuti. Quando il cassiere si recusasse a firmarlo, il processo verbale sottoscritto dagli altri intervenuti, farà fede ciò, non ostante in di lui concorso.

58.° Il Ragioniere è incaricato di tenere in buona forma la contabilità sociale. Egli terrà nel miglior ordine e costantemente in corrente il registro mastro, i libri sussidiari, e il gran libro nel quale saranno iscritte tutte le azioni, i loro trapassi ed i pagamenti che a ragione di esse verranno fatti dagli Azionisti, e saranno eseguiti ai medesimi.

Sarà cura del Consiglio d'Amministrazione di verificare frequentemente l'esattezza della tenuta di tutti codesti registri e di provvedere, in caso vi si scopra irregolarità o ritardo.

Il Ragioniere inoltre dovrà compilare nella miglior forma gli annuali rendiconti della Società, che saranno da lui compilati e consegnati al Consiglio d'Amministrazione almeno alla fine del primo mese dopo il compimento di ciascun anno sociale.

59.° L'ingegnere della Società, costrutta che sarà la strada secondo il progetto e colla direzione del sig. ingegnere Bernani, presiederà alla manutenzione di essa e di tutto il materiale, carri, vascelli ed edifici, e a tutto ciò che possa riguardare l'esercizio nella parte tecnica, sempre però sotto gli ordini del Consiglio d'Amministrazione, dal quale dovrà sempre dipendere.